

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4163

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANDREOLI

Presentata il 3 agosto 1989

Modifiche alla disciplina del gioco del lotto

ONOREVOLI COLLEGHI! — nella IX legislatura fu presentato dal Governo un disegno di legge (atto Camera n. 1634) recante modifiche alla legge 2 agosto 1982, n. 528, e tendente tra l'altro a realizzare la semplificazione del sistema di automazione del gioco del lotto, e al superamento delle obiezioni sollevate dal Consiglio di Stato in sede di approvazione del regolamento di attuazione della citata legge n. 528 del 1982.

Tale disegno di legge è stato oggetto di approfondito esame da parte della Commissione parlamentare di merito, la quale, attraverso il Comitato ristretto, costituito nel proprio ambito, ha redatto un nuovo testo recante modifiche alla legge 2 agosto 1982, n. 528.

Detto testo non ha potuto giungere al completamento del proprio *iter* parlamen-

tare anche a causa della cessazione anticipata della legislatura.

Il contributo offerto dalla Commissione nella ricordata redazione non sarà tuttavia vanificato, in quanto quel testo è ora riproposto nella presente proposta di legge, che compendia anche i contenuti degli Accordi separati stipulati tra il Ministero delle finanze, la Fit e l'Assogiochi, e che viene sottoposto, ora, all'esame del Parlamento, con la fondata speranza di addivenire alle soluzioni auspiccate.

In particolare, con l'articolo 1 si modifica il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 528 prevedendo la suddivisione della scommessa in poste pari ad un multiplo di dieci, anziché di cento, per favorire i sistemisti che attualmente seguono con precisione il calcolo matematico della suddivisione in poste della

scommessa, in base alle probabilità di vincita.

Peraltro, la modifica realizza anche un adeguamento monetario degli importi di ciascuna scommessa, stabilendo il minimo in lire 1.000 anziché in lire 500 ed il massimo in lire 50.000 anziché in lire 10.000.

Con l'articolo 2 si intende prevedere legislativamente una dettagliata disciplina del sistema di automazione, che la legge n. 528 demandava invece al regolamento.

In proposito, il sistema introdotto da quest'ultima legge e mai attuato, si concretava mediante l'impiego di terminali automatizzati che dovevano assicurare la trasmissione dei dati all'Ufficio centrale di elaborazione, utilizzando anche centri intermedi. La presente proposta di legge, al contrario, non prevede un sistema che faccia riferimento a centri intermedi, ma, più semplicemente, l'istituzione di un sistema di automazione che supporti tutta l'organizzazione del gioco. In particolare, il sistema viene attuato attribuendone la realizzazione per appalto concorso, il cui capitolato d'oneri sarà sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il rapporto economico con la ditta appaltatrice è regolato legislativamente con un aggio concepito per scaglioni di aliquote decrescenti in relazione inversa al volume complessivo lordo delle scommesse effettuate.

Con il predetto articolo si provvede altresì ad elevare a lire un miliardo la vincita massima conseguibile con una giocata, ora prevista in lire cento milioni, per adeguarla ai mutati valori monetari e alle vincite ben più cospicue elargite dai concorsi pronostici e dalle lotterie nazionali.

L'articolo 3 modifica le previsioni dell'articolo 7 della legge n. 528 del 1982, attinenti alle modalità di estrazione, sotto il profilo della composizione della commissione competente per ciascuna sede estrazionale. Viene infatti, previsto che la Commissione per le estrazioni possa essere presieduta oltre che dall'intendente di finanza anche da un suo delegato e

che le funzioni di segretario possano essere esercitate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria anche con qualifica inferiore a direttore di divisione.

Il Ministro delle finanze inoltre ha facoltà di disporre che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o per tutte le ruote, e potrà introdurre altri tipi e forme di scommesse.

Con l'articolo 4 si dispone, al fine di venire incontro alle esigenze dei giocatori, un adeguamento del valore dell'importo pagabile direttamente dal raccoglitore, che viene elevato da lire 250.000 — come previsto nell'articolo 10 della citata legge n. 528 del 1982 — a lire 1.250.000. L'innovazione comporterà una maggiore snellezza nella liquidazione delle piccole vincite e costituirà una incentivazione alla partecipazione al gioco.

Si stabilisce altresì che tale importo possa essere modificato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, prevedendo, così, un procedimento più snello per adeguarlo alla evoluzione dei valori monetari e delle esigenze del gioco.

Con il comma 3, il termine di prescrizione delle vincite, ora previsto in 30 giorni, viene prolungato a 60 giorni dalla data dell'estrazione, per agevolare il pagamento da parte dei raccoglitori con i fondi delle riscossioni, evitando, soprattutto in caso di vincite popolari, l'intasamento degli uffici incaricati dei pagamenti con modalità più complesse.

Di particolare rilievo è la disposizione del comma 4 che esenta le vincite del lotto da qualsiasi imposta o ritenuta.

Infatti, le vincite al lotto vengono ora assoggettate alla ritenuta dell'1 per cento a favore del fondo di previdenza dei dipendenti del Ministero delle finanze e, con l'automazione, verranno assoggettate ad una ulteriore ritenuta del 2 per cento a favore del fondo di previdenza del personale dei Monopoli, come previsto dal quarto comma dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

Porre, a carico dei vincitori del lotto, tangenti, i cui proventi andrebbero ad impinguare le liquidazioni aggiuntive di

particolari categorie di dipendenti pubblici, è cosa particolarmente iniqua, qualora si consideri che le vincite sono già falciate dallo Stato con estremo rigore al momento in cui esse vengono conseguite. Su di esse, infatti, rispetto a quelle che deriverebbero dal gioco a condizioni di parità, lo Stato opera prelievi che, partendo dal 37,5 per cento sulle vincite di ambo, raggiungono il 63,8 per cento, l'84,4 per cento perfino il 97,7 per cento rispettivamente sulle vincite di terno, quaterna e cinquina. Occorre non sottovalutare il rischio che tali iniqui balzelli possano dirottare i giocatori verso il lotto clandestino, che paga vincite esenti da questi gravami.

L'articolo 5 stabilisce la collocazione dei punti di raccolta presso le rivendite dei generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto non cessate.

Inoltre, sono emanate disposizioni concernenti la determinazione del numero e della localizzazione dei punti di raccolta in rapporto a rigorosi criteri di produttività che l'Amministrazione verificherà al termine di un triennio dal completamento dell'automazione e cioè dopo che il nuovo sistema avrà superato un adeguato periodo di rodaggio.

È istituita una tassa di concessione governativa, per l'esclusiva gestione dei punti di raccolta. In proposito, differentemente da quanto previsto dall'articolo 12, terzo comma, della legge n. 528 del 1982, che demandava al regolamento la determinazione della misura della tassa di concessione, si è ritenuto di fissarla legislativamente nella misura di lire 200.000 annue.

L'articolo 6 fissa i criteri per l'assegnazione dei punti di raccolta in caso di vacanza del titolare o di cessione dell'azienda, estendendo così agli ex lottisti la stessa normativa vigente per le rivendite di tabacchi.

La norma dell'articolo 7 trova la sua motivazione nella considerazione che la presenza nel punto di raccolta del coadiutore che sostituisca il titolare in caso di sua assenza o impedimento, fermo restando l'obbligo della gestione personale, serve ad assicurare la costante funzionalità dell'impianto ed è nell'interesse dell'Amministrazione. E questo in ogni caso, anche quando il gestore non abbia parenti o affini, o quando, pur avendoli, non nutre in essi nessuna fiducia.

L'articolo 8 demanda al regolamento di applicazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco nonché le garanzie che essi saranno tenuti a prestare. Inoltre, il regolamento determinerà le modalità per l'organizzazione del gioco e la sua conduzione, nonché le modalità per i riscontri e i controlli e le procedure di contenzioso.

Anche il compenso per il raccoglitore del gioco sarà fissato dal regolamento entro un minimo del 10 per cento ed un massimo del 12 per cento delle riscossioni lorde.

L'articolo 9 definisce la natura del reato nel quale incorrono i raccoglitori qualora non effettuino il versamento dei proventi estrazionali nei tempi fissati.

L'articolo 10 ridefinisce l'imputazione alla spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato conseguente all'esercizio del gioco con il sistema automatizzato, a parziale modifica dell'articolo 14 della legge n. 528 del 1982.

L'articolo 11 costituisce norma di coordinamento tra le disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 528, che viene parzialmente a modificare, e la presente proposta di legge, della quale si richiede l'approvazione.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'importo di ciascuna scommessa è fissato in lire 1.000, o multipli di 1.000, e non può essere superiore a lire 50.000. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non può essere inferiore a lire 2.000.

2. I valori di cui al comma 1, qualora l'andamento del gioco lo rendano opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 528.

ART. 2.

1. Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite.

2. Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurino il rilascio dello scontrino dell'avvenuta giocata.

3. Il premio massimo cui può dar luogo ogni giocata al lotto, comunque sia ripartito l'importo fra le varie sorti, non può eccedere la somma di lire mille milioni.

4. Alla realizzazione del sistema di automazione di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante appalto concorso, da indire entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 8, a cura del Ministro delle finanze, sentite la Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, la Dire-

zione generale per le entrate speciali e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il capitolato d'oneri è sottoposto preliminarmente al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi nel termine di 60 giorni dalla trasmissione.

5. Il compenso da attribuire per i locali, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato per la trasmissione e ricezione dei dati e quanto altro occorre per il completo esercizio del sistema suddetto, è determinato applicando sull'incasso lordo annuo delle giocate le aliquote per scaglioni di incasso che saranno stabilite nel capitolato d'oneri in base ai seguenti criteri:

a) per il primo scaglione fino a 2.000 miliardi di lire, la aliquota da applicare non può essere superiore al 10 per cento;

b) per gli scaglioni successivi pari a lire 1.000 miliardi ciascuno, si applicano aliquote decrescenti di un punto per ogni scaglione rispetto all'aliquota dello scaglione precedente fino al limite di 5.000 miliardi di lire, oltre il quale rimane invariata l'aliquota dell'ultimo scaglione.

6. È abrogato l'articolo 4 della legge 2 agosto 1982, n. 528.

ART. 3.

1. Le estrazioni avvengono una volta o più volte alla settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, ad opera di una Commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato, che la presiede, da un funzionario dell'Amministrazione del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria delegato dall'intendente di finanza. Con il decreto

previsto dal comma 2 dell'articolo 1, può essere disposto che le estrazioni, in casi eccezionali, avvengano a Roma per alcune o per tutte le ruote. In questo caso la Commissione nominata presso l'intendenza di Roma cura l'estrazione per le ruote le cui estrazioni avvengano a Roma.

2. Altri tipi e forme di scommesse nonché i relativi criteri e modalità possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

3. È abrogato l'articolo 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528.

ART. 4.

1. Le vincite, il cui importo non superi lire 1.250.000, sono pagate dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale è stata effettuata la giocata, previa esibizione dello scontrino.

2. L'importo di cui al comma 1 può essere modificato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Tutte le vincite si prescrivono entro il termine di 60 giorni dalla data dell'estrazione a cui esse si riferiscono.

4. Le vincite al lotto sono esenti da qualsiasi imposta o ritenuta.

ART. 5.

1. I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le ricevitorie del lotto e presso le rivendite di generi di monopolio che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attività di raccolta del gioco con il sistema manuale, ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.

2. Allo scopo di adeguare i punti di raccolta alla accertata produttività del nuovo sistema ed al conseguente incremento del gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede, al termine del primo triennio dal completamento dell'automazione, alla determinazione del numero definitivo dei punti di raccolta, prevedendo il funziona-

mento in ogni comune di un punto per ogni 12000 abitanti, ferma restando la distanza minima di 500 metri, seguendo il percorso pedonale più breve, rispetto alle ricevitorie assegnate ad *ex* dipendenti del lotto. Nei comuni con popolazione inferiore a 12 mila abitanti, il punto di raccolta può essere istituito, prescindendo dal numero degli abitanti.

3. Al termine di ogni triennio successivo, con l'osservanza dei criteri di cui al comma 2, si procederà alla determinazione dei punti di raccolta che nuovi insediamenti urbani rendessero necessari.

4. Il numero massimo dei punti di raccolta sarà fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, la gestione dei punti di raccolta, determinati a norma dei commi precedenti, è affidata in concessione al titolare della rivendita di generi di monopolio che, rispetto ad altri richiedenti, sia titolare della concessione di rivendita da tempo anteriore.

6. Compatibilmente con le norme comunitarie, il Ministro delle finanze potrà autorizzare, con proprio decreto, la istituzione di punti di raccolta del gioco del lotto nei Paesi della Comunità economica europea, con particolare riguardo ai centri dove più numerosa è la presenza di comunità italiane.

7. Per la gestione di ciascun punto di raccolta funzionante nel territorio nazionale è dovuta la tassa di concessione governativa di lire 200.000 annue.

ART. 6.

1. I punti di raccolta del gioco in funzione presso le rivendite dei generi di monopolio, in caso di vacanza del titolare, seguono le sorti della rivendita.

2. I punti di raccolta assegnati all'*ex* personale del lotto, in caso di vacanza del titolare e del coadiutore avente titolo, possono essere dati in concessione al co-

niuge, al parente entro il quarto grado o all'affine entro il terzo grado, che abbia la disponibilità del locale dove è ubicato il punto di raccolta o nelle immediate adiacenze.

3. Quando si verifichi cessione dell'azienda in cui è ubicato il punto di raccolta del gioco, l'Amministrazione può consentire che il cedente rinunci alla gestione e il cessionario ne consegua l'assegnazione.

4. In tutti i casi previsti dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7, 12 e 13 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

ART. 7.

1. In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legge 30 giugno 1986, n. 310, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 494, è consentito che il gestore del punto di raccolta del gioco del lotto scelga come coadiutore una persona di sua fiducia, anche se non legata a lui da vincoli di parentela o di affinità, fatte salve, comunque, le disposizioni degli articoli 6, 7, 12 e 13 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

ART. 8.

1. Il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificata dalla presente legge, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il regolamento di applicazione ed esecuzione sono determinate:

a) la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco e, in particolare, le garanzie che questi sono tenuti a prestare;

b) le modalità per l'organizzazione del gioco, per l'effettuazione e la ricezione delle giocate, per la contabilizzazione e l'esecuzione dei versamenti, per la custodia e la conservazione delle matrici, per la pubblicità ed il pagamento delle vincite;

c) le modalità per i riscontri ed i controlli da parte dell'Amministrazione e per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso il mancato pagamento delle vincite.

3. Il compenso per il raccoglitore del gioco, comprensivo di ogni spesa ed onere, sarà fissato dal predetto regolamento in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 12 per cento delle riscossioni lorde.

4. Il raccoglitore è tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione è ridotta ad un ventesimo se prestata collettivamente e solidalmente da più concessionari e per un importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sarà commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo.

5. Per la copertura dei rischi derivanti da furti, rapine ed incendio che abbiano per oggetto gli incassi e le bollette vincenti del gioco del lotto, i ricevitori sono tenuti a stipulare, anche in forma collettiva, apposita assicurazione. La copertura prevista deve essere pari all'incasso medio settimanale.

ART. 9.

1. Il versamento dei proventi estrazionali relativi alla raccolta del gioco del lotto effettuato oltre il giovedì della settimana successiva all'estrazione costituisce peculato ai sensi del codice penale.

2. Tale reato, quando trattasi di mancato versamento parziale, è perseguibile solo qualora non venga effettuato il versamento integrativo entro sette giorni dal ricevimento di apposito avviso dell'ufficio competente.

ART. 10.

1. Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, il compenso per il locale, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato e per quanto altro occorre per il completo esercizio del gioco, il pagamento delle vincite ed ogni altro pagamento previsto per legge, nonché il versamento al bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata, dell'eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio.